

D.R. Rep. n. 1540/2014

Prot. n.35391 – I/13

16 OTT. 2014

Oggetto: INDIZIONE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

IL RETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.
- Visti i provvedimenti con cui a seguito delle votazioni svoltesi il 22 e 23 ottobre 2012 sono stati nominati i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento (scadenza mandato 31.10.2014) nel Senato Accademico (scadenza mandato 31.12.2014), nel Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (scadenza mandato 31.12.2014) e nel Consiglio Studentesco (scadenza mandato 03.03.2015);
- Visti i provvedimenti con cui a seguito delle votazioni svoltesi il 21 e 22 maggio 2013 sono stati nominati i rappresentanti degli studenti nei Comitati per la didattica, con scadenza mandato 31.10.2014;
- Ritenuto opportuno per motivi di economicità e di organizzazione e per allineare, per quanto possibile, le scadenze dei mandati delle rappresentanze studentesche nei vari organi dell'Ateneo, accorpate le votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica, con scadenza mandato il 31 ottobre 2014, a quelle per l'elezione degli altri rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio Territoriale degli studenti per il controllo della qualità e nel Consiglio Studentesco;
- Ritenuto necessario, per consentire il regolare svolgimento delle attività dei Consigli di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica, prorogare il mandato degli attuali rappresentanti fino al 31 dicembre 2014;
- Sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

Art. 1 – Indizione votazioni

Sono indette per i giorni **3 e 4 dicembre 2014**, ai sensi del Regolamento elettorale citato in premessa, le votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche di seguito indicate:

- | | |
|---|---|
| 1. Senato Accademico | n. 3 rappresentanti |
| 2. Consigli di Dipartimento | _____ |
| 3. Comitati per la Didattica | _____ |
| 4. Consiglio Territoriale degli studenti per il controllo della qualità | n. 7 rappresentanti |
| 5. Consiglio Studentesco: | n. 15 rappresentanti |
| | degli studenti iscritti ai corsi di I° e II° livello |
| | n. 2 rappresentanti |
| | degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato |
| | n. 2 rappresentanti |
| | degli studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione. |

Con successivo provvedimento sarà indicato il numero dei rappresentati da eleggere per ogni singolo Dipartimento e Comitato per la Didattica.

Art.2 – Elettorato attivo e passivo

1) Senato Accademico

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

Risultano eletti gli studenti che ricevono il maggior numero di voti validi.

2) Consigli di Dipartimento

- l'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Dipartimento (in titolarità, contitolarità o relativamente ai Corsi di studio di Scuole di Specializzazione e di Dottorato di cui il Dipartimento è sede amministrativa) relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio del Dipartimento relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

Risultano eletti gli studenti che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui uno studente sia eletto in due o più Consigli di Dipartimento, egli deve optare per uno solo.

3) Comitati per la didattica

- l'elettorato attivo, per ciascun comitato, spetta agli studenti regolarmente iscritti al/ai Corso/i di studio gestiti da ogni comitato;
- l'elettorato passivo, per ciascun comitato, spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio di cui al precedente elenco e ad ogni Corso di studio disattivato che sia ricondotto a uno dei predetti Comitati per la Didattica.

Risultano eletti gli studenti che ricevono il maggior numero di voti validi.

4) Comitato Territoriale per il controllo della qualità dell'Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

Risultano eletti gli studenti che ricevono il maggior numero di voti validi.

5) Consiglio Studentesco

- rappresentanti studenti iscritti ai corsi di I° e II° livello

l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio di I° e II° livello;

- rappresentanti studenti iscritti ai Corsi di Dottorato

l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato;

- rappresentanti studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione

l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Specializzazione;

l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

Risultano eletti gli studenti che ricevono il maggior numero di voti validi.

Il mandato della rappresentanze studentesche dura due anni.

Gli **elenchi** nominativi degli **elettori** saranno resi **pubblici** mediante affissione all'albo online dell'Ateneo e diffusi per via telematica il **3 novembre 2014**.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà di presentare un **reclamo** alla Commissione elettorale di cui all'art. 6 del presente decreto, **entro il 19 novembre 2014**. La **decisione** motivata sul **reclamo** deve essere comunicata al reclamante **entro il 26 novembre 2014**.

Il **27 novembre 2014** sono pubblicati gli **elenchi definitivi** degli **elettori**, aggiornati all'esito degli eventuali reclami di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura

Per ciascuna delle elezioni di cui al precedente art. 1, gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una lista a norma dell'art. 12, comma 4 del Regolamento elettorale. Le candidature sono formalizzate mediante la presentazione di liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere. Ogni lista deve essere contraddistinta da un apposito contrassegno e corredata dal numero di firme di studenti regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento elettorale, indicate dal Regolamento stesso.

E' possibile indicare uno pseudonimo. Non sono ammessi pseudonimi identici su liste diverse; in questo caso per l'ammissione dello pseudonimo varrà l'ordine di presentazione della lista.

Il modulo per la presentazione delle liste, reperibile all'indirizzo www.unisi.it/procedure-elettorali dovrà essere riconsegnato al Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali a partire dal 7° giorno successivo alla data del presente provvedimento e non oltre entro le ore 14.00 del 13 novembre 2014 da uno dei candidati che assume la funzione di presentatore della lista.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato: da un dvd contenente il contrassegno, dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato presente nella lista, dalle copie firmate dei documenti di riconoscimento del presentatore della lista, del candidato e dei sostenitori presenti nella lista medesima.

Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro contrassegno depositato in precedenza, il presentatore della lista viene invitato dalla Commissione elettorale di cui all'art. 4 del presente provvedimento, a modificarlo nel termine perentorio di due giorni dall'invito, pena l'irricevibilità della lista.

Lo studente che abbia sottoscritto più di una lista incorre nella sanzione dell'ammonizione e le sottoscrizioni da lui apposte sono considerate nulle.

Le liste ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono rese pubbliche a mezzo di un manifesto a cura del competente ufficio dell'Ateneo.

Il voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si esprime segnando la lista prescelta ed esprimendo la propria preferenza per uno dei candidati appartenenti alla medesima lista. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento elettorale, ogni elettore ha a disposizione un voto e può esprimere la doppia preferenza di genere a condizione che riguardi un candidato appartenente alla medesima lista.

Art.4 – Seggi elettorali – Commissioni di seggio – Commissione elettorale

Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali e nominate le Commissioni di seggio e la Commissione elettorale, composte ai sensi dell'art. 14 e 15 del Regolamento elettorale citato in premessa. Ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento ogni lista può designare in ciascun seggio elettorale un proprio rappresentante.

Le Commissioni di seggio designano al proprio interno il Presidente, che presiede e dirige i lavori, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione.

Le Commissioni di seggio curano tutte le operazioni di voto, ne verificano la regolarità e redigono i verbali e gli atti relativi.

Decorsa l'ora prevista per la chiusura dei seggi elettorali i Presidenti delle Commissioni di seggio dichiarano concluse le operazioni di voto ed insieme agli altri componenti provvedono:

- a raccogliere e chiudere in un plico o contenitore sigillato le schede rimaste inutilizzate;
- a verificare in base agli elenchi dei votanti il numero di tutti gli elettori che hanno votato, che deve corrispondere a quello delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
- a effettuare lo scrutinio delle schede votate;
- a redigere il verbale di tutte le operazioni effettuate.

Il verbale viene trasmesso alla Commissione elettorale per la verifica della regolarità della procedura seguita e della validità delle operazioni di voto e di scrutinio. Alla stessa Commissione elettorale sono inviate, in plichi separati, le schede utilizzate contenenti i voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede con i voti contestati e non assegnati e gli elenchi dei votanti.

La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, procede alla verifica delle schede, decide su eventuali contestazioni e reclami, dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette al Rettore per la proclamazione degli eletti.

Art. 5 – Operazioni di voto

Prima dell'apertura delle votazioni i Presidenti delle Commissioni di seggio ricevono in consegna dal competente ufficio dell'Ateneo le schede elettorali, verificandone il numero e la corretta compilazione, i registri per i verbali elettorali, le liste dell'elettorato attivo, le buste e ogni altro materiale occorrente.

Il giorno fissato per le votazioni, entro l'orario di apertura del seggio, gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, salva la facoltà dei Presidenti delle Commissioni di seggio di consentire la precedenza a coloro che devono svolgere improrogabili compiti istituzionali il giorno dell'elezione.

Ogni elettore deve essere identificato mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella apposita colonna dell'elenco dei votanti.

L'identificazione può anche avvenire per attestazione di un componente delle Commissioni di seggio o di altro elettore presente alla votazione, identificato mediante idoneo documento, che conoscano personalmente l'elettore. In tali casi, colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella apposita colonna dell'elenco dei votanti, dopo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio") o "N.A.E." ("noto all'elettore").

Dopo l'identificazione e apposta la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, l'elettore ritira dal personale assegnato al seggio la scheda elettorale e la matita copiativa e si reca nella cabina per esprimere il proprio voto.

Il voto si esprime apponendo sulla scheda elettorale il cognome dell'eleggibile prescelto, o il nome e il cognome in caso di omonimia che riguardi il solo cognome. In caso di ulteriore omonimia (nome e cognome uguali) va indicata la data di nascita o il numero progressivo assegnato al nominativo votato negli elenchi dell'elettorato passivo. In caso di due cognomi, e qualora vi sia possibilità di confusione, la preferenza deve recare entrambi i cognomi. Ripiegata la scheda, l'elettore la riconsegna al personale addetto che la introduce nell'apposita urna.

Al termine delle operazioni di voto le commissioni di seggio provvedono agli adempimenti di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.

Al termine dello scrutinio viene redatto apposito verbale. Nel verbale sono descritte le fasi della procedura di voto delle giornate e sono indicati i risultati dello spoglio e i nominativi degli eletti secondo i seguenti criteri:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti, considerando, a tal fine, come voto unico, l'eventuale doppia preferenza di genere espressa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento elettorale;
- b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, etc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi, tra essi, quelli di valore più elevato, in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti, come è indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista;
- g) accedono alla ripartizione dei seggi da assegnare soltanto quelle liste che ottengono almeno il 7% dei voti validi.

Art. 7 – Ricorsi

Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle procedure elettorali, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati.

Il ricorso è presentato al presidente della Commissione elettorale, depositando presso il competente ufficio un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma.

Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. L'organo decidente può previamente convocare l'autore del ricorso e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto di tale circostanza e degli esiti dell'audizione nella decisione.

Art. 8 – Pubblicizzazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo online di Ateneo e sulle pagine web del Servizio concorsi e procedimenti elettorali e ne sarà data comunicazione per posta elettronica a tutto il personale interessato.

Art. 9 – Norme finali

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il Regolamento elettorale citato in premessa.

Siena, 15 OTT. 2014

Il RETTORE
F.to Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

Visto: Il Direttore Amministrativo
F.to Ines Fabbro

Visto: Il Responsabile del Procedimento
F.to Maria Bruni